



Comune di Clavesana

PROVINCIA DI CN

ORGANO DI REVISIONE REVISORE UNICO

Verbale n. 12 del 21/12/2022

Parere sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – analisi annuale dell’assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni dirette o indirette – anno 2022

Il sottoscritto **Petrarulo Raffaele**, Revisore dei Conti del **Comune di Clavesana (CN)**, ricevuto il **21/12/2022** la **proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 17/12/2022**, relativa alla revisione periodica delle partecipazioni, rispetto alle società direttamente e indirettamente partecipate al **31 dicembre 2021**, corredata dai relativi allegati tecnici, che fanno parte integrale e sostanziale del presente verbale:

VISTO

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico, il quale prevede che gli enti locali procedano ad una revisione ordinaria annuale delle partecipazioni al fine di verificare il permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime;
- che ai sensi del già menzionato T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;
 - che è stata approvata la **revisione straordinaria** delle partecipazioni e successivamente, la ricognizione, come previsto dall'art.24 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune quale provvedimento di razionalizzazione "periodica" **del 2019, con deliberazione Consiglio Comunale n. 27 in data 22.12.2020.**
 - che dopo le suddette revisioni alla data della rilevazione risultano per il Comune le seguenti partecipate:

DIRETTE:

1. AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE S.C.A R.L. PER 0,44 %
2. COMUNI DELL'ACQUEDOTTO LANGHE SUD OCCIDENTALI SPA – CALSO SPA
3. SOCIETÀ S.M.A. SCARL

INDIRETTE:

1. CONSORZIO GESTORI SERVIZI IDRICI - CO.GE.SI. - S.C. A R.L. PER 0,0772%, TRAMITE LA PARTECIPATA DIRETTA C.A.L.S.O. SPA.

DATO ATTO

- che l'art. 26 del TUSP, al comma 5 prevede che: "Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alla società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30.6.2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'art. 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari, ed ha altresì concluso tale procedimento nei tempi previsti dalla citata norma.

CONSIDERATO

- che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

VISTI

- il prospetto relativo alle Società partecipate direttamente e indirettamente dall'Ente;

- i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile Amministrativo e Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i..

ESPRIME

parere **favorevole** sulla revisione delle partecipazioni pubbliche del Comune di **Clavesana al 31/12/2021**.

Il revisore raccomanda inoltre di:

- **Trasmettere** la deliberazione a tutte le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune.
- **Comunicare** alla Struttura di monitoraggio dell'esito della razionalizzazione periodica, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>, l'esito della Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato nell'articolo 21 del Decreto correttivo.
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'articolo 24, commi 1 e 3, T.U.S.P. e dall'articolo 21 del decreto correttivo.

Torino, lì 21/12/2022

L'ORGANO DI REVISIONE

IL REVISORE UNICO
Petrarulo Raffaele

Il revisore unico
Rag. Raffaele Petrarulo